

## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

|                           |                                                                     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| (NA) QUADRI               | Presidente                                                          |
| (NA) CARRIERO             | Membro designato dalla Banca d'Italia                               |
| (NA) PARROTTA             | Membro designato dalla Banca d'Italia                               |
| (NA) ROCCO DI TORREPADULA | Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari |
| (NA) SCOTTI               | Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti        |

Relatore SCOTTI ANNA

Nella seduta del 16/09/2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

## FATTO

La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio concerne il tema della responsabilità della banca trattaria per il mancato pagamento di un assegno bancario per una pretesa irregolarità nella data di emissione del titolo.

Con ricorso del 23 aprile 2014 – preceduto da reclamo del 3 febbraio 2014, riscontrato dall'intermediario il 10 marzo 2014 – la ricorrente esprimeva che, in data 5 dicembre 2013, aveva versato sul conto corrente intrattenuto presso la propria banca un assegno bancario di € 3.848,16, emesso in data 20 novembre 2013 dal titolare di una ditta individuale e tratto sul conto corrente che questi intratteneva presso la resistente. Il successivo 27 dicembre 2013, la banca negoziatrice restituiva il suddetto assegno alla ricorrente, addebitandole commissioni per mancato pagamento del titolo da parte della trattaria con causale "data corretta". A fronte di ciò, la ricorrente aveva presentato reclamo alla banca trattaria, chiedendo il pagamento dell'importo risultante dal valore facciale del titolo, poiché non emergeva l'effettuazione di correzioni sulla data; nonché contestando il comportamento della banca che, nell'eventualità di mancanza fondi, avrebbe dovuto elevare il protesto. Rilevava, inoltre, un ulteriore comportamento illegittimo

dell'intermediario, giacché, avendo verificato presso la CAI che l'assegno risultava tra i titoli bloccati e che la ditta del traente l'assegno risultava addirittura cancellata in data 3 giugno 2013 dal Registro delle Imprese, era obbligo della resistente pretendere nei confronti del proprio cliente la restituzione del carnet di assegni. L'intermediario, nel riscontrare il reclamo, precisava che nell'assegno *de quo* risultava *“ricalcato/corretto lo zero del numero che indica il giorno di emissione, tale da renderlo irregolare ed insoluto”*. Rimasta inevasa una ulteriore richiesta di chiarimenti formulata dalla ricorrente, quest'ultima si è rivolta all'Arbitro bancario finanziario, lamentando l'infondatezza dell'assunto della banca, atteso che, dall'esame del titolo, risulta evidente l'assenza di correzione della data di emissione e ventilando che, in realtà, l'intermediario avrebbe costruito una giustificazione fittizia per celare la circostanza della insussistenza di fondi anche a causa della cancellazione della ditta dal Registro delle Imprese avvenuta circa sei mesi prima l'emissione dell'assegno.

Ha chiesto, pertanto, il risarcimento del danno pari al valore facciale del titolo di € 3.848,16, oltre alle commissioni di € 15,45, corrisposte alla negoziatrice a seguito del mancato pagamento del titolo, oltre agli interessi e spese legali.

Nelle controdeduzioni presentate il 24 giugno 2014, l'intermediario precisava, in primo luogo, che la cancellazione della ditta, titolare del conto corrente sul quale è stato tratto l'assegno di cui si discute, era avvenuta successivamente all'apertura del conto corrente e di tale circostanza la banca non era venuta a conoscenza. Ciò premesso, osservava che il titolo in questione, tratto il 20 novembre 2013, era pervenuto presso la resistente solo il 12 dicembre 2013, oltre i termini per l'elevazione del protesto; ma che, in ogni caso, il mancato pagamento era dipeso dal fatto che la trascrizione della data appariva *“ricalcata, come a voler nascondere una correzione”*; tale irregolarità rendeva, pertanto, impossibile la levata del protesto non consentendo di verificare se l'assegno fosse stato presentato in tempo utile. Non era rilevante, invece, l'iscrizione dell'assegno nel segmento “PASS” dell'archivio informatico istituito presso la Banca d'Italia, ove confluiscono gli assegni sottratti, smarriti, non restituiti e bloccati per altri motivi, visto che non ne deriva una preclusione legale al pagamento che resta nella discrezionalità della banca. Diversamente, imputava alla ricorrente una condotta illegittima per il fatto di avere accettato un pagamento di importo non trascurabile senza verificare adeguatamente la situazione giuridica e patrimoniale della sua controparte, e alla banca negoziatrice, per non avere richiesto un benefondi, nemmeno in via informale. Deduceva anche che, dal momento che l'assegno era munito di clausola di non trasferibilità, la mancanza del protesto o di constatazione equivalente non aveva pregiudicato l'azione di regresso nei confronti del traente. Ha chiesto, quindi, il rigetto del ricorso.

## DIRITTO

Il ricorso non merita accoglimento.

La questione verte sulla legittimità della condotta della banca trattaria di un assegno, che lo ha restituito impagato affermandone l'irregolarità per una alterazione della data. In vero, l'esame materiale della copia dell'assegno prodotta nel procedimento non consente di affermare o escludere con certezza se vi sia stata una correzione della data, un mero ricalco, o nessuna alterazione successiva alla prima apposizione: una presa di posizione al riguardo è da ritenere, peraltro, irrilevante se si mette conto alle conseguenze che la circostanza determina sul regime di circolazione dell'assegno e, comunque, sulla sua regolarità ai fini della presentazione per l'incasso.

A tale proposito, è opportuno precisare che la circostanza che il mancato pagamento sia

stato determinato da tale presunta alterazione risulta con chiarezza dal riscontro dell'intermediario al reclamo, nonché documentalmente dalla causale della contabile di accompagnamento alla restituzione del titolo che appunto recava la dicitura "*data corr.*"; mentre, invero, appare più sfumata la posizione della banca nel presente procedimento, in quanto, nelle controdeduzioni, sembra piuttosto collegare alla mancanza di integrità dell'apposizione della data l'impossibilità di elevare il protesto e/o di procedere alla segnalazione nella Centrale Allarmi Interbancaria.

Da entrambi gli angoli visuali, il punto dirimente è che l'alterazione della data dell'assegno non è motivo di nullità e non giustifica il mancato pagamento.

Infatti, dal combinato disposto degli artt. 1 e 116 r.d. 21 dicembre 1933 n. 1756, deriva che si ha nullità dell'assegno bancario se è mancante la data di emissione; non anche l'assegno con data posposta, in quanto, nel caso, esso deve essere considerato come venuto ad esistenza al momento in cui è stato consegnato al prenditore, che coincide con il momento della sostanziale emissione; e, quindi, a maggior ragione non è nullo l'assegno che contenga una data rettificata, a meno che la suddetta correzione sia rivelatrice della falsificazione del titolo (App. Napoli 24 gennaio 2014, n. 291), circostanza che, nel caso di specie, non è stata eccepita dall'intermediario resistente.

A questo punto, non si può revocare in dubbio che l'assegno avrebbe dovuto essere regolarmente pagato, oppure protestato in caso di mancanza di fondi; a tale proposito, il ricorrente ha ventilato la sussistenza dell'obbligo della banca di levare il protesto e il relativo inadempimento, subordinata all'eventualità – evidentemente non nota al medesimo – della mancanza di fondi. A sua volta, l'intermediario resistente, pur non confermando espressamente l'inesistenza della provvista, ha giustificato il mancato protesto con l'impossibilità di verificare la tempestività della presentazione rispetto alla data dell'assegno (essendo questa, come si diceva, a suo dire alterata), e con il decorso del termine di legge per l'esecuzione del protesto, a causa del ritardo nella restituzione del titolo: fatto sta che non ha dato dimostrazione di tale circostanza, non producendo alcuna documentazione attestante la cronologia dell'*iter* di lavorazione dell'assegno.

Tuttavia, il comportamento non diligente dell'intermediario non è sufficiente a conferire fondatezza alle richieste del ricorrente.

Nel caso di specie, si trattava di un assegno munito della clausola di intrasferibilità, che era stato girato esclusivamente dal beneficiario per l'incasso, e, pertanto, la mancanza del protesto di per sé non pregiudica, ai sensi della legge assegni, la possibilità di agire in via di regresso verso il traente. E' vero che, secondo l'orientamento espresso nella giurisprudenza di legittimità (Cass. 10 marzo 2000, n. 1742), e ribadito nelle decisioni dell'Arbitro bancario finanziario (Collegio di Coordinamento, decisione n. 2567/2013) – e sebbene il valore sanzionatorio in punto di reputazione della pubblicazione del protesto concorra con la presenza, all'interno dell'ordinamento sezionale bancario, di ulteriori misure coercitive, ben più stringenti rispetto al protesto – la mancanza di tale formalità può rappresentare un fatto astrattamente produttivo di danno anche quando il titolo non contempli obblighi di regresso diversi da traente, in quanto in tal caso è rilevante proprio l'impossibilità di avvalersi della coercizione indiretta derivante dalla riprovazione sociale e commerciale generata dalla pubblicità del protesto. Tuttavia, l'applicazione della tutela risarcitoria non può prescindere dall'allegazione e prova di quanto il mancato protesto abbia reso in concreto più difficile il recupero delle somme e prodotto un danno per il creditore dell'inadempiente (si veda ABF – Collegio di Napoli decisione n. 4136/2014, ma anche 1747/2013).

Nel caso di specie, il ricorrente non allega la sussistenza di un danno risarcibile, e non risulta soddisfatto l'onere probatorio consistente nella impossibilità o, almeno, maggiore difficoltà di recuperare il credito nei confronti del traente. Non è, infatti, circostanza

significativa la cancellazione dal registro delle imprese della ditta individuale di quest'ultimo, atteso che resta ferma la responsabilità patrimoniale dell'imprenditore anche dopo la cessazione dell'attività per le obbligazioni contratte nell'esercizio dell'impresa. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.

**P.Q.M.**

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ENRICO QUADRI